

Associazione Sportiva Dilettantistica Libertas Aikido Bittarello Maurizio

B/R

STATUTO

TITOLO I Denominazione - Sede **Art. 1**

Si è costituita con sede in Caldognio, Via Pagello un'Associazione Sportiva Dilettantistica operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di

“Associazione Sportiva Dilettantistica Libertas Aikido Bittarello Maurizio”
Essa aderisce a Enti di promozione sportiva o Federazioni sportive.

TITOLO II Scopo - Oggetto **Art. 2**

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e politico ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidali per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi.

Art. 3

L'Associazione si propone:

- 1) L'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza di attività sportive dilettantistiche.
- 2) L'esercizio, oltre che delle attività principali, anche delle attività secondarie o strumentali.
- 3) L'organizzazione di squadre e gruppi in genere per partecipare a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed altre iniziative.

Inoltre l'Associazione, al fine di miglior raggiungimento degli scopi proposti, potrà:

- Affiliarsi od associarsi con altre realtà sportive o culturali a carattere locale, nazionale od interazionale.
- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati per gestire impianti di qualsiasi genere, aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive e culturali.
- Allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai soli Soci.
- in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai soli Soci.
- Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero.
- Esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative fiscali vigenti.



TITOLO III

Soci

Art. 4

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 5

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto della richiesta sarà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio.

Art. 6

La qualifica di Socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto per tutte le delibere demandate dal presente statuto.

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Art. 7

I Soci sono tenuti a versare, entro il termine fissati dall'Organo Amministrativo, il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e i contributi sono intrammissibili e non rivalutabili

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Art. 8

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.



Art. 9

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- b) Che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale.
- c) Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione.
- d) Che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione all'escluso e successiva annotazione nel libro dei Soci.

Art. 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera.

Qualora l'escluso non condivida le ragioni adottate può, entro 15 giorni, ricorrere all'assemblea dei soci il cui responso è insindacabile.

TITOLO V

Fondo comune

Art. 11

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito da:

- 1) Contributi associativi;
- a) Eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione dai soci o da terzi per un miglior conseguimento degli scopi sociali;
- 2) Avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.


L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Art. 12

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

L'Organo Amministrativo entro quattro mesi, o a causa di particolari eventi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, deve predisporre il rendiconto economico / finanziario consuntivo da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione.



TITOLO VI
Organi dell'Associazione
Art.13

Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea degli Associati;
- Presidente della Associazione;
- Consiglio Direttivo
- Collegio dei revisori dei Conti (non indispensabile)

Tutte le cariche sociali sono gratuite. È di fatto divieto ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito di altre Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Assemblee
Art. 14

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi 10 giorni prima mediante avviso scritto da affiggersi nel locale della Sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, purché in Italia), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 15

L'Assemblea Ordinaria:

- a) Approva il bilancio consuntivo;
- b) Procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) Approva gli eventuali regolamenti.


Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare o da almeno 1/5 degli associati.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 16

L'Assemblea di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.



Art.17

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti i $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.

Le delibere relative sullo scioglimento dell'Associazione saranno valide se prese con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei Soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Nelle Assemblee ciascun associato maggiorenne ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato. Ciascun associato non può rappresentare più di cinque associati.

Non possono partecipare alle assemblee gli associati che non risultino in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Associazione stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Presidente **Art. 19**

Il Presidente, che viene eletto dalla Assemblea Ordinaria degli associati, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.


Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Consiglio Direttivo **Art.20**

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili, Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente.



Il Consiglio Direttivo è convocato, dal Presidente, almeno due volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri, la convocazione è fatta mezzo avviso affisso presso la Sede dell'Associazione o mediante lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sonno prese a maggioranza assoluta di voti.

Il consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni autonome;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Art.21

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, tramite sostituzione tra i primi dei non eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

TITOLO VII **Scioglimento**

Art.22

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea nel rispetto del quorum indicato all'articolo 17.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i bene residui saranno devoluti, al fine di proseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che Proseguano la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, sociali, culturali, sentito l'organismo di controllo di cui l'Articolo tre, comma centonovanta, della Legge 23/12/96, n.662.

Norma finale

Art.23

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Approvato il giorno 22 giugno 2024

Il Presidente
Antonio Lovato

Il Segretario
Michele Bariami

3 1323 25/06/2024 0,00 T6N24L001323000YG
0,00 codice identificativo
0,00 per eventuali adempimenti successivi
0,00

0,00

ESENTE

T6N

